

Assicurazione Vita Collettiva Monoannuale Long Term Care

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Vita)

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: LTC monoannuale di gruppo tar. 110F

Il presente documento è stato redatto in data 20/12/2024
ed è l'ultima versione disponibile



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 | vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto in forma collettiva che, a fronte del pagamento di un premio unico, garantisce l'erogazione di una rendita mensile in caso di perdita dell'autosufficienza dell'Assicurato nel compimento delle attività elementari della vita quotidiana e finché l'Assicurato sarà in vita.

L'assicurazione è stipulata da un Datore di lavoro in adempimento ad un obbligo derivante da un contratto o accordo collettivo di lavoro.



Che cosa è assicurato/Quali sono le Prestazioni?

Prestazione assicurata in caso di non autosufficienza dell'Assicurato

Il contratto prevede il pagamento all'Assicurato di una rendita vitalizia in caso di perdita permanente di autosufficienza dell'Assicurato stesso nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, da corrispondere a seguito del riconoscimento dello stato di non autosufficienza e finché l'Assicurato è in vita.

Tale rendita è costante per tutta la durata del contratto stesso e ammonta a 1.032,91 euro mensili.

L'Assicurato ha la facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione sotto forma di capitale nel limite del 30% del valore attuale della rendita. E' considerata non autosufficiente la persona che si trova nell'impossibilità fisica totale e permanente, clinicamente accertata, di compiere 3 delle seguenti 6 attività elementari della vita quotidiana: lavarsi, vestirsi e svestirsi, andare al bagno ed usarlo, muoversi, continenza, bere e mangiare oppure è affetta da morbo di Alzheimer o forme simili di demenze senili invalidanti di natura organica, diagnosticate attraverso specifici test clinici.



Che cosa NON è assicurato?

X Prestazione assicurata in caso di non autosufficienza dell'Assicurato: sono esclusi dalla garanzia i casi in cui lo stato di non autosufficienza esisteva già al momento della sottoscrizione.

Sono altresì esclusi dalla garanzia i casi dovuti a:

- patologie nervose o mentali non di causa organica (es. depressione, psicosi, ecc.);
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti criminali;
- lesioni provocate volontariamente o tentato suicidio;
- abuso di alcool o uso di droghe;
- pratica di sport pericolosi;
- rifiuto di seguire le prescrizioni mediche;
- rischio radioattività;
- rischio di guerra;
- infezioni da HIV.



Ci sono limiti di copertura?

! La garanzia decorre dopo un periodo di carenza di 3 mesi dalla data di entrata in vigore della copertura assicurativa.



Dove vale la copertura?

✓ Il contratto assicura il rischio di non autosufficienza senza limiti territoriali.



Che obblighi ho?

Rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete.

La denuncia di non autosufficienza deve essere accompagnata dal questionario predisposto per la valutazione del sinistro e fornito dalla Società.



Quando e come devo pagare?

Il premio è fisso per tutti gli Assicurati ed è determinato come media dei premi calcolati in base all'importo della rendita assicurata, all'età ed al sesso di ciascun Assicurato che compone la collettività.

L'età di ciascun Assicurato viene ricalcolata ad ogni ricorrenza annuale di Polizza e, di conseguenza, il Premio viene adeguato di anno in anno.

Il pagamento del Premio è a carico dell'Azienda Contraente; nei contratti stipulati per conto altrui l'onere del pagamento è sostenuto, in tutto o in parte, dagli Assicurati stessi.

Per gli ingressi di Assicurati successivi alla data di decorrenza della Polizza si stabiliranno dei ratei di premio definiti in proporzione alla durata della copertura.

Il versamento del Premio viene effettuato direttamente a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o a favore dell'Intermediario presso il quale il contratto è stipulato mediante:

- pagamento con moneta elettronica;
- assegno circolare o assegno bancario non trasferibile;
- bonifico bancario.

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare ogni cinque anni, dalla data di stipulazione della polizza, i tassi di premio applicati alla presente polizza collettiva qualora le basi statistiche utilizzate per la determinazione dei tassi di premio dovessero evidenziare uno scostamento rispetto al reale andamento della sinistralità.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha durata monoannuale: tale copertura viene attivata a partire dalla Data di Decorrenza e si rinnova tacitamente ad ogni ricorrenza annuale successiva salvo il caso di cessazione della convenzione.

La copertura assicurativa entra in vigore con il pagamento del premio e la sottoscrizione del Mandato di Adesione.

Per gli ingressi di nuovi Assicurati non coincidenti con la data di rinnovo annuale dell'assicurazione, la copertura assicurativa entra in vigore alle ore 00.00 del giorno indicato nell'Appendice recante l'inserimento della nuova posizione assicurativa.

In corso d'anno la copertura può cessare con la risoluzione del rapporto di lavoro tra Contraente ed Assicurato.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Finché il contratto non è concluso, il Contraente ha facoltà di revocare la proposta mediante lettera raccomandata inviata alla Società o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (PEC).

Può altresì recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso sempre dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata o mediante mezzi di comunicazione equivalenti (PEC).

La risoluzione del contratto con la conseguente decadenza di tutte le garanzie e di tutti gli impegni contrattuali può avvenire a seguito di mancato pagamento del premio alla ricorrenza anniversaria (rinnovo) indicata nella Convenzione tra il Contraente e la Società.



Sono previsti riscatti o riduzioni?

☐

SÌ

☒

NO

Il contratto non prevede la possibilità di interruzione del pagamento dei premi in quanto il premio è versato in un'unica soluzione.

Il mancato pagamento dei premi alle ricorrenze anniversarie indicate nella Convenzione (rinnovi) comporta la risoluzione del contratto senza possibilità di riattivazione.